



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Giudice designato dott. Mariarosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 gennaio 2023
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **4430/2022** promossa da:

_____ (CF: _____), nato a _____ (Marocco) il _____ e
residente in Rudiano (BS), via Roccafranca trav. 60, n. 1509, int. 7, rappresentato, assistito e difeso
in giudizio dall'**avv. MIGLIORATI GIOVANNI** del foro di Brescia presso il cui studio ha eletto
domicilio.

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del ministro pro tempore

convenuto contumace

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 15 aprile 2022 _____ chiedeva l'accertamento dello
status di cittadino italiano per matrimonio con cittadina italiana ex art. 5 della legge 5 febbraio 1992
n. 91 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
In fatto il ricorrente esponeva di essere risultato destinatario del provvedimento di rigetto dell'istanza
di ottenimento della cittadinanza italiana *iure matrimonii*, emesso dal Prefetto della provincia di
Brescia in data 30 marzo 2022 e notificato in data 31 marzo 2022.

Esponeva nello specifico che l'autorità aveva ritenuto sussistente la causa preclusiva di cui all'art. 6
comma 1 lett. b) L.n. 91/1992 in ragione della presenza di un provvedimento di non doversi procedere
per estinzione del reato per messa alla prova del 30/03/2017, emesso dal Tribunale di Brescia per fatti



PDF Eraser Free

ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990; una c.n.r. del 21/12/2013 del Nucleo della Polizia Tributaria di Cremona per un fatto ricondotto all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990; una c.n.r. del 27/01/2014 del Nucleo della Polizia Tributaria di Cremona per un fatto ricondotto all'art. 73, comma 1 bis, D.P.R. n. 309/1990; una c.n.r. del 23/03/2017 della Stazione CC Rudiano (BS) con riguardo a fatti di lesioni personali.

Osservava nel merito che la causa ostativa all'ottenimento della cittadinanza italiana, richiamata dall'autorità prefettizia, richiede la condanna per determinati reati, nel caso di specie non intervenuta. Al riguardo rappresentava in primo luogo che il provvedimento del Tribunale di Brescia del 30/03/2017 aveva ad oggetto la c.n.r. del 21/12/2013 del Nucleo della Polizia Tributaria di Cremona per un fatto ricondotto all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990, mero antecedente da cui è scaturito il procedimento penale che aveva condotto all'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova dell'imputato.

Continuava allegando che il procedimento scaturito dalla c.n.r. del 27/01/2014 risultava definito con un provvedimento di archiviazione, medesimo destino della c.n.r. del 23/03/2017 avente ad oggetto fatti di lesioni personali.

Deduceva quindi l'erronea valutazione da parte dell'autorità della mera comunicazione della notizia di reato non equivalente ad un giudizio di condanna.

Tanto premesso concludeva, chiedendo di dichiarare illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano e il suo conseguente annullamento, con ogni statuizione anche in merito alle spese di giudizio.

Il Ministero dell'Interno, nonostante la regolarità delle notificazioni, è rimasto contumace.

Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

Acquisita la documentazione offerta in produzione dalla parte ricorrente in corso di giudizio, integrata il 28/12/2022, il 23/02/2023 e il 24/03/2023 con i documenti relativi alla situazione familiare e penale, nonché permesso di soggiorno di cui è titolare l'istante, la causa è stata trattenuta in decisione.

PREMESSO

che l'articolo 5 della L.n. 91/1992 nella formulazione attualmente in vigore e in vigore al momento del deposito del presente ricorso recita "1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano **può acquistare** la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.



PDF Eraser Free

2. *I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.*”;

che l’articolo 6 testualmente prevede “1. *Precludono l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’articolo 5:a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.*2. *Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l’ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).*

3. *La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.*4. *L’acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.*”

che il successivo articolo 9.1 introdotto con la L.n. 132/2018, entrata in vigore il 4/10/2018, dispone “*La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca*”;

OSSERVA

che, seppur nelle conclusioni del ricorso sia stata formulata un’unica domanda relativa alla declaratoria di illegittimità del decreto di reiezione della Prefettura di Brescia, dal *corpus* dell’atto introduttivo si evince chiaramente anche l’istanza rivolta all’accertamento del diritto del ricorrente



PDF Eraser Free

ad ottenere la cittadinanza italiana. La difesa ha, infatti, più volte fatto riferimento in ricorso alla titolarità di un diritto soggettivo in capo al ricorrente con richiamo alla normativa: *“il coniuge di un cittadino italiano [...] sarebbe titolare di un vero e proprio diritto soggettivo; “lo straniero richiedente la cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano è titolare di una posizione soggettiva di diritto soggettivo, non ravvisandosi poteri discrezionali in capo all’amministrazione deputata ad istruire e provvedere sulla richiesta di cittadinanza”;*

che, quanto alla domanda di declaratoria di illegittimità e di conseguente annullamento dell’atto impugnato questo Giudice è pacificamente carente di giurisdizione;

che la formulazione delle due domande alternative non preclude tuttavia la pronuncia nel merito sulla richiesta di accertamento dello *status* formulata dal ricorrente. Al riguardo è bene ricordare che la disciplina in materia non impone, ai fini dell’accertamento del relativo diritto, la domanda o l’*iter* amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale e, peraltro, l’art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011, nel disciplinare il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario, utilizza il concetto di *“accertamento dello stato di cittadinanza”* e non di impugnazione o opposizione (cfr. nello stesso senso Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017 e Trib. di Brescia sent. 10/11/ 2018);

che è pacifica in fatto ed è stata documentata in giudizio la sussistenza del vincolo matrimoniale da lungo tempo intercorso con una cittadina italiana e la titolarità di un permesso di soggiorno per motivi familiari, sicché risultano integrati i requisiti di cui all’articolo 5 sopra citato;

che al momento della presentazione della domanda di *status* (in data 21/08/2018) non era ancora stato introdotto il requisito della adeguata conoscenza della lingua italiana di cui all’art. 9.1 sopracitato che, peraltro, non dipende dalla valutazione discrezionale della P.A., bensì dal possesso del titolo di studio *“rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”* oppure una *“ apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”*;

che, come sottolineato dal Tribunale di Roma anche di recente (*Trib. Roma, sent. 13.11.2019, in Banca dati Leggi d’Italia*), il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto *ex art. 6 c. 1 lett. c della l.n. 91/1992*.



PDF Eraser Free

Tuttavia, tale situazione non ricorre nel caso di specie in quanto il ricorrente ha dimostrato di non essere stato condannato per i fatti indicati nel provvedimento di diniego (in particolare: messa alla prova del 30.03.2017 Tribunale di Brescia D.P.R. 309/1990 art. 73 comma 1 stupefacenti; c.n.r. del 21.12.2013 Nucleo Polizia Tributaria Cremona D.P.R. 309/1990 art. 73 comma 1 stupefacenti; c.n.r. del 27.01.2014 Nucleo Polizia Tributaria Cremona D.P.R. 309/1990 art. 73 comma 1 bis stupefacenti; c.n.r. del 23.03.2017 Stazione CC Rudiano (BS) lesioni personali) e quindi alcun tipo di bilanciamento o di valutazione discrezionale è necessaria ai fini del decidere.

Infatti: a) dal certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nulla risulta; b) dalla visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale rilasciata dal medesimo organo risulta con riguardo al fatto di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990 commesso il 20/12/2013 la sentenza del Tribunale di Brescia in composizione monocratica con cui è stata dichiarata l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. La difesa, peraltro, ha ampiamente documentato che il provvedimento appena richiamato ha ad oggetto la c.n.r. del 21/12/2013 del Nucleo della Polizia Tributaria di Cremona richiamata nel provvedimento prefettizio oggetto di censura. Trattasi, dunque, del medesimo fatto storico (v. doc. 2 fascicolo di parte ricorrente).

Sono inoltre condivisibili le prospettazioni della difesa in merito alla natura dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 168 bis e ss. c.p. e 464 bis e ss. c.p.p.), il cui esito positivo produce l'estinzione del reato per cui si procede. Tale effetto estintivo viene dichiarato in un provvedimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non avente la natura di condanna, bensì di sentenza di non doversi procedere.

È quanto avvenuto anche nel caso in esame, atteso che l'istante ha dimostrato il proprio ravvedimento, osservando il programma di trattamento predisposto *ad hoc*.

Dalla documentazione prodotta risulta altresì che il Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia in data 7/07/2021 ha disposto l'archiviazione del procedimento relativo ai fatti di lesioni oggetto della c.n.r. del 23/03/2017 della Stazione CC Rudiano (BS) (v. doc. 2 dell'integrazione documentale intervenuta in data 24/03/2023).

Quanto alla c.n.r. del 27/01/2014 le certificazioni sopra richiamate dimostrano che non è mai stato avviato o definito alcun procedimento penale al riguardo.

In definitiva, l'odierno ricorrente non risulta destinatario di alcun provvedimento di condanna.

Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dal ricorrente, dichiarando che lo stesso è cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.



PDF Eraser Free

Le spese di lite, stante le plurime integrazioni documentali di parte ricorrente su sollecitazione del giudice, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da

(CF: _____), nato a _____ (Marocco) il _____ nei confronti del
Ministero dell'Interno

dichiara

che _____ (CF: _____), nato a _____ (Marocco) il _____ ha
acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio e, per l'effetto,

ordina

al Ministero dell'Interno e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte
ricorrente ;

Spese compensate.

Si comunichi.

Brescia, 27 marzo 2023

Il Giudice

Mariarosa Pipponzi

